

FÙLCROS NEWS

Definizione delle Irregolarità formali

Numero 14 del 20 marzo 2023

PREMESSA

L'art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022 prevede la possibilità di aderire ad una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento dell'importo di **euro 200 per ciascun periodo di imposta** in cui sono state commesse le violazioni, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

I periodi di imposta interessati sono quelli per i quali alla data odierna non sono ancora scaduti i termini di accertamento ai fini IVA e delle Imposte Dirette e cioè gli anni dal 2017 fino al 31.10.2022.

VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all'art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, **che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi**".

Non rientrano nella sanatoria le violazioni, benché formali, relativi a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, come ad esempio il registro (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2).

Si riepilogano a seguire, le principali sanzioni previste dall'ordinamento **che rientrano** nella definizione delle irregolarità formali, tenendo presente che tale definizione è ammessa nella misura in cui dalla violazione non sia emersa una maggiore imposta da pagare.

Tipologia sanzione oggetto di sanatoria
Dichiarazione inesatta
Mancata indicazione dei costi black list
Mancata comunicazione delle minusvalenze
Mancato/irregolare invio delle comunicazioni delle liquidazioni IVA

Fattura omessa o infedele (senza effetto sulla liquidazione del tributo)
Fattura omessa o infedele per operazioni esenti, non imponibili, escluse (senza riflesso sulle imposte sui redditi)
IVA erroneamente addebitata
Reverse charge omesso
Reverse charge irregolare
Tardiva/omessa trasmissione delle dichiarazioni (sanzioni per gli intermediari)
INTRASTAT
Comunicazioni finanziarie
Comunicazione dati al sistema tessera sanitaria
Irregolarità nella contabilità
Dichiarazione di inizio attività, variazione e cessazione
Violazione della competenza fiscale senza danno per l'Erario
Mancata opzione per regimi semplificati

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Ai fini della definizione, è necessario versare 200 euro "per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni".

I versamenti possono avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023 oppure in due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Non è possibile il pagamento tramite compensazione F24 con crediti tributari.

Compilazione del modello F24

La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo "**TF44**", da indicare nel modello F24.

Per le violazioni commesse in ambito dichiarativo (esempio, comunicazione delle minusvalenze), si indica l'anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l'anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l'anno in cui la violazione è stata commessa.

ANNI DI RIFERIMENTO

Gli anni interessati dalla normativa sono quelli in cui l'Agenzia delle Entrate può ancora notificare un avviso di accertamento.

Di seguito una tabella riepilogativa.

Anno di riferimento	Anno di presentazione della dichiarazione	Termine di notifica dell'avviso di accertamento → Termine ordinario	Termine di notifica dell'avviso di accertamento → In caso di omessa dichiarazione
2017	2018	31/12/2023	31/12/2025
2018	2019	31/12/2024	31/12/2026
2019	2020	31/12/2025	31/12/2027
2020	2021	31/12/2026	31/12/2028
2021	2022	31/12/2027	31/12/2029
2022	2023	31/12/2028	31/12/2030

In sostanza, i periodi di imposta su cui è possibile intervenire sono dal 2017 al 31.10.2022.

RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione entro il 31.3.2024.

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 punto 2.6 specifica che se il contribuente, "per giustificato motivo", non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, "la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione va in ogni caso effettuata entro il termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata già la sanzione".

La "rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale", come per gli errori nell'applicazione del reverse charge (provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 punto 2.7).

CONTENZIOSI IN CORSO

La presenza di un contenzioso sulla violazione che si intende definire non osta alla definizione; ove questa si perfezioni, il processo verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, come prevede l'art. 46 del DLgs. 546/92.

Lo studio Fùlcros rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Riferimenti

Dott.Rag. Mara Rinaldi, mail mararinaldi@fulcros.it

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it